



COMUNE DI CASTELLIRI

(Provincia di Frosinone)

Tel. 0776/807456 - Fax. 0776/807480

e-mail: comunecastelliri@comunedicastelliri.191.it

ORDINANZA n. 24/2018

Prot. 4476 del 17/07/2018

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che la Legge 24/02/1992 n° 225 ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile e, in particolare l'Art. 15 riconosce il Sindaco quale autorità locale di protezione civile;
- Che il D. Lgs 31/03/1998 n° 112 recante norme in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, all'Art. 108, lett. c) attribuisce ai Comuni le funzioni relative all'attuazione, delle attività di previsione, prevenzione e primo soccorso;
- Che il D. Lgs n° 1/2018 "Codice della Protezione Civile" all'Art. 3, comma 1, riconosce al Sindaco funzioni di indirizzo politico in materia di Protezione Civile, in particolare l'Art. 12, comma 2, lett. c), richiede di provvedere "*all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa, peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7*";

PRESO ATTO che la regione Lazio con deliberazione di G. R. n° 415 del 16/09/2011 ha provveduto, ai sensi della Legge Regionale n° 39/2002, Art. 64, comma 5, all'approvazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, periodo 2011-2014";

DATO ATTO che tale Piano prevede che il periodo di massimo rischio incendi boschivi è quello compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre e che l'intero territorio regionale è da considerarsi come "area a rischio di incendio boschivo e di interfaccia";

VISTA la nota in data 17/04/2018, dell'Agenzia Regionale di protezione Civile – Area Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile, con la quale tra l'altro, si informa che, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 65 della Legge Regionale n° 39/2002, il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità è confermato dal giorno 15 giugno al 30 settembre 2018, in tutto il territorio regionale;

CONSIDERATO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di alcuni degli appezzamenti di terreni posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, a causa delle elevate temperature estive, possono costituire causa scatenante di incendi;

VISTO il TULPS, Regio Decreto 18/06/1931 n° 773 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 30/04/1991 n° 285 – Nuovo Codice della Strada;

VISTA la Legge 21/11/2000 n° 353 – Legge quadro in materia di incendi boschivi e s.m.i., nonché le relative linee guida e direttive;

VISTO il D. Lgs 08/03/2006 n° 139 in materia di prevenzione incendi;

VISTO l'Art. 54 del Testo Unico degli enti Locali, D. Lgs n° 267/2000 e s.m.i., in materia di ordinanze sindacali per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

ORDINA

- In tutto il territorio comunale, nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo e di stato di grave pericolosità compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2018, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, è vietato compiere azioni che possono arrecare pericolo di incendio;
- In tutto il territorio comunale, nel suddetto periodo, è vietato bruciare nei campi le stoppie delle colture, dei prati e delle erbe infestanti ed i residui vegetali agricoli o forestali, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade vicinali, comunali, provinciali e regionali, salvo gli abbruciamenti per intervento di prevenzione antincendio autorizzato, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e previa comunicazione al Comando stazione Carabinieri Forestale competente per territorio, attendendosi scrupolosamente alle prescrizioni impartite dallo stesso comando;
- I proprietari dei terreni dovranno mantenere pulite le aree incolte o abbandonate al fine di evitare pericoli d'incendio;
- Nel periodo di grave pericolosità a rischio di incendio boschivo, sono vietate inoltre, ai sensi dell'Art. 10, comma 5), della legge n° 353/2000 e s.m.i., tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare di quelle previste dalla Legge n° 353/2000 e s.m.i., oltre ai provvedimenti di natura penale.

Gli Agenti di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Si invitano tutti i cittadini, in caso di avvistamento di focolai di incendi, a telefonare immediatamente a una delle seguenti Amministrazioni:

Protezione Civile Regionale: 803555;

Vigili del Fuoco: 115;

Gruppo Carabinieri Forestale: 1515;

Stazione Carabinieri: 112;

Polizia di Stato: 113.

La presente Ordinanza sarà pubblicata in Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune e affissa mediante manifesti, nonché sarà inviata alle Autorità competenti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla pubblicazione, al T.A.R. del Lazio o in alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 (centoventi) dalla pubblicazione.

Castelliri, lì 17/07/2018

IL SINDACO

Dott. Francesco Quadrini

